



**COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Provincia di Palermo)**

Regolamento per l'istituzione del mercatino "murcialarìi, strusciuli e giammerii" in Petralia Sottana, Piazza Finocchiaro Aprile

Articolo 1

Istituzione del mercatino

E' istituito ai sensi della legge 28 marzo 1991 n. 112, della legge 25 marzo 1997 n. 77 e, Legge Regionale n. 18 dell'01/03/1995 con successive modifiche introdotte dalla L.R. 2/96, il mercatino denominato "murcialarìi, strusciuli e giammerii", ubicato in Petralia Sottana, P.zza Finocchiaro Aprile, con la seguente specializzazione merceologica: *oggettistica antica, oggetti esotici, cose vecchie e cose usate, hobbistica e collezionistica.*

Articolo 2

Caratteristiche del mercatino

Il mercatino è rivolto a operatori professionali e non professionali. Quest'ultimi possono trattare merce esclusivamente di loro possesso e non proveniente da commercializzazione. L'area del mercatino è quella evidenziata nella planimetria (all. A). In relazione alla specializzazione merceologica del mercatino i posteggi sono destinati secondo la progressione numerica agli operatori non professionali e agli operatori professionali nella misura rispettiva del 30% e 70%, qualora se ne ravvisi la necessità.

Articolo 3

Calendario e orari

Il mercatino si svolgerà l'ultima domenica di ogni mese, con orario dalle 10.00 alle 20.00, dal mese di Aprile al mese di Ottobre, e dalle ore 10 alle ore 17,00 dal mese di Novembre al mese di Marzo.

Articolo 4

Assegnazione posteggi e formazione graduatorie

L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla scorta di due distinte graduatorie: una parte per gli operatori ex legge 112/91 ed una per gli operatori non professionali.

Per i venditori professionali la graduatoria terrà conto nell'ordine dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Petralia Sottana;
- b) residenza in uno dei Comuni del Parco delle Madonie;
- c) possesso di autorizzazione di tipo C, valevole per la Regione Sicilia;
- d) possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche diversa dalla precedente;
- e) data di spedizione della domanda di partecipazione;

A parità di titolo si terrà conto dell'anzianità di iscrizione al Registro Ditte. Per gli operatori non professionali, qualora le richieste fossero maggiori dei posti, si procederà mensilmente all'assegnazione mediante sorteggio tra coloro che hanno presentato domanda entro i termini previsti.

Articolo 5

Durata ed uso dei posteggi

L'utilizzo del posto sarà, per gli operatori professionali, di durata trimestrale, rinnovabile; per gli operatori non professionali si limiterà all'appuntamento mensile. Il posteggio non può essere dato in uso a terzi.

Articolo 6

Domande di partecipazione

Le domande di rilascio dell'autorizzazione dovranno essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro la prima decade di ogni mese. In esse dovrà essere specificato la tipologia della merce, lo spazio a loro occorrente che non potrà comunque superare mq.12 e la tipologia del mezzo di trasporto.

Articolo 7

Organizzazione del mercatino

L'organizzazione del mercatino, la fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari allo stesso potranno essere affidate ad un ente, comitato o soggetto privato mediante apposita convenzione i cui contenuti riguarderanno i seguenti punti:

- parere preventivo dell'Amministrazione Comunale sulle tipologie delle strutture utilizzate;
- al mercato possono accedere solo gli operatori indicati dall'Amministrazione Comunale;
- l'eventuale tariffa per l'uso di strutture ed impianti messi a disposizione dall'organizzazione sarà preventivamente verificata nella sua congruenza dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8

Provvedimenti del Sindaco

Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte con ordinanza del Sindaco modifiche temporanee nella durata, data, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi.

Articolo 9

Quota di partecipazione

L'uso del posteggio comporta il pagamento della tosap secondo le norme vigenti.

Articolo 10

Rinvio al regolamento generale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla disciplina generale contenuta della Legge Regionale n. 18 dell'01/03/1995 con successive modifiche introdotte dalla L.R. 2/96 e nel regolamento comunale per il Mercato su aree pubbliche